

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 12 APRILE 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele Di GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'11 dicembre 2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia", da ultimo modificato ed integrato giusta deliberazione del 21 febbraio 2017; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 28 marzo 2017 con la quale viene formulata la proposta di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni del predetto Disciplinare, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che dette modifiche e/o integrazioni riguardano in particolare: A) gli artt.5 e 7, concernenti la "Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione"; B) l'art.9, in materia di "Compensi per i servizi di assistenza fiscale all'utenza"; C) l'art.11, lettera a), cpv. I e II recante "Disposizioni in materia di polizza fideiussoria"; preso atto che la proposta di modifica degli artt.5 e 7 è finalizzata ad una più dettagliata disciplina, alla luce dell'esperienza maturata dalle Delegazioni, della procedura contabile di ripartizione del corrispettivo per la riscossione delle tasse automobilistiche; preso atto che la modifica dell'art.9, recante in via generale la disciplina delle tariffe per il servizio di assistenza fiscale all'utenza, è volta a rendere la disciplina in parola flessibile tenuto conto della specificità delle singole Convenzioni con le Regioni con particolare riferimento ai casi in cui i costi per l'attività di consulenza fiscale prestata dalle Delegazioni AC non siano rimborsati dalla Regione; preso atto inoltre che l'integrazione dell'art.11, lettera a), cpv. I e II, si rende necessaria al fine di evitare situazioni non coerenti nei confronti delle delegazioni operanti nelle

Regioni che deliberano il passaggio dal regime di “Rid ordinario” al regime di “Rid veloce”; preso atto che in relazione alla predetta proposta è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; ritenuto di procedere all’aggiornamento del Disciplinare in questione al fine di ottimizzare l’attività di erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi mediante Delegazioni AC e di rafforzare ulteriormente le capacità e il posizionamento dell’Ente in tale ambito; **approva**, a parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni di cui in premessa, la nuova formulazione degli artt.5, 7, 9 e 11 lettera a) cpv. I e II, del “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell’Automobile Club d’Italia”, in conformità al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO

Integrazioni al Disciplinare, approvato con Delibera del Comitato Esecutivo del 11 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Delibera del 21 febbraio 2017, per la regolamentazione dei servizi di assistenza allo sportello presso gli Automobile Club.

Modifiche all'articolo 5.

Testo attuale Art.5 Articolo 5 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione	Testo nuovo Art.5 Articolo 5 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione
<p>1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione;- € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;- € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>2 Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione</p>	<p>1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione;- € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;- € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>2 Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none">- € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto
	1

10
11
12

<p>AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio ; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione - € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio - € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <p>a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di <u>propria</u> competenza e considerando quanto</p>	<p>proprio ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione - € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio - € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <p>a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di <u>propria</u> competenza e considerando quanto</p>
--	---

*As
Pm
D
W*

<p>conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.</p> <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <p>a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;</p> <p>b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione spettante all'ACI stesso ed all'AC;</p> <p>c) ACI emette una nota debito alla Delegazione (non costituente fattura al fini I.V.A.) per l'intero ammontare ricevuto riversando all'AC la quota di competenza.</p> <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono prelevati da ACI alle Delegazioni AC giornalmente tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.</p> <p>5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;</p> <p>b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione <u>Incassata in nome e per conto</u> dell'ACI stesso e dell'AC;</p> <p>c) ACI emette una nota debito <u>nel confronto</u> della Delegazione, <u>di mera movimentazione finanziaria</u>, per l'ammontare <u>riscosso in nome e per conto dell'ACI e dell'AC</u>;</p> <p><u>d) l'AC annota sul registro dei corrispettivi la quota parte di propria competenza esente da Iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 Incassata dall'ACI in nome e per conto dell'AC;</u></p> <p><u>e) l'ACI annota sul proprio registro dei corrispettivi la parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972;</u></p> <p><u>f) l'ACI riversa all'AC la quota di competenza di quest'ultimo, di cui al precedente punto d).</u></p> <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono prelevati da ACI alle Delegazioni AC giornalmente tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.</p> <p>5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 <u>Incassato in nome e per conto dell'AC</u> per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al</p>
---	---

<p>6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.</p> <p>7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito, di mera movimentazione finanziaria, al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.</p> <p>8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è <u>riconosciuto</u> da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di <u>fattura</u> dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.</p> <p>9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.</p>	<p>trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.</p> <p>7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito, di mera movimentazione finanziaria, al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.</p> <p>8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è <u>riconosciuto</u> da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di <u>fattura</u> dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.</p> <p>9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.</p>
--	--

<p>termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.</p> <p>9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.</p> <p>10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad ACI il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva <u>sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni</u>. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI potranno essere prelevati da ACI al netto del riconoscimento del compenso previsto dal presente comma. ACI, sulla base degli accordi assunti con le Regioni/Province potrà decidere di stabilire, a livello annuale, l'importo complessivo da destinare a tale attività.</p> <p>11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi</p>	<p>10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad ACI il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva <u>sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni</u>. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.</p> <p>11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p> <p>12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".</p>
--	---

a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.

12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".

Modifiche all'Art.7

Testo attuale Art.7	Testo nuovo Art.7
Articolo 7 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione	Articolo 7 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione
<p>1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione; - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>2 Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e 	<p>1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione ; - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>2 Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e

11

<ul style="list-style-type: none"> - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salva ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione - € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrata del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio - € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo; b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione <u>incassata in nome e per conto dell'ACI e dell'AC</u>; 	<p>per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.</p> <p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione - € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrata del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio - € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo; b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione <u>incassata in nome e per conto dell'ACI e dell'AC</u>;
--	--

10/02/2024

<p>a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;</p> <p>b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione spettante all'ACI stesso ed all'AC;</p> <p>c) ACI emette una nota debito alla Delegazione (non costituente fattura ai fini I.V.A.) per l'intero ammontare ricevuto riversando all'AC la quota di competenza.</p> <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono addebitati da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevati entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.</p> <p>5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di</p>	<p>c) ACI emette una nota debito <u>nel confronti della Delegazione, di mera movimentazione finanziaria, per l'ammontare riscosso in nome e per conto dell'ACI e dell'AC;</u></p> <p>d) l'AC annota sul registro dei corrispettivi la quota parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 incassata dall'ACI in nome e per conto dell'AC;</p> <p>e) l'ACI annota sul proprio registro dei corrispettivi la parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972;</p> <p>f) l'ACI riversa all'AC la quota di competenza di quest'ultimo, di cui al precedente punto d).</p> <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono addebitati da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevati entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA SDD B2B</p> <p>5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario</p>
--	---

KS
G
1

<p>ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.</p> <p>7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.</p> <p>8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è trasferito da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di nota di debito dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione</p>	<p>della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.</p> <p>7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito <u>di mera movimentazione finanziaria</u> al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.</p> <p>8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di <u>fattura</u> dalla delegazione verso ACI al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.</p> <p>9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.</p> <p>10. Per le Delegazioni ubicate In Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza</p>
--	--

SS
YD
U

<p>“web” di cui all’art.21.</p> <p>9. L’importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.</p> <p>10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e’ trasferito da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo pari al massimo ad €0,30 oltre Iva. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata “fatturazione web” di cui al successivo art.21 e sara’ liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Aci, sulla base degli accordi assunti con le Regioni/Province potrà decidere di stabilire, a livello annuale, l’importo complessivo da destinare a tale attività.</p> <p>11. E’ facoltà dell’AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p> <p>12. Nel caso in cui l’Automobile Club effettui l’attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate “COL” e “GRANDI FLOTTE” gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione “COL” ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione “Grandi Flotte”.</p>	<p>al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e’ riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva, <u>sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni</u>. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata “fatturazione web” di cui al successivo art.21 e sara’ liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.</p> <p>11. E’ facoltà dell’AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p> <p>12. Nel caso in cui l’Automobile Club effettui l’attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate “COL” e “GRANDI FLOTTE” gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione “COL” ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione “Grandi Flotte”.</p>
---	--

*Ag
S
(4)*

"COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".

Modifiche all'articolo 9.

Testo attuale Art.9 Art. 9 Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza	Testo nuovo Art.9 Art. 9 Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza
<p>1. Per i servizi di cui all'articolo 8 sono stabiliti i seguenti compensi;</p> <p>a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario</p> <p>c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unita Territoriale, Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità territoriale qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad</p>	<p>1. Per i servizi di cui all'articolo 8, <u>fatte salve le diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo che in tal caso dovranno intendersi parte integrante</u>, sono stabiliti i seguenti compensi;</p> <p>a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario</p> <p>c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unita Territoriale, Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità territoriale qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad</p>

Aggiornamento
10/05/2024

<p>qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;</p> <p>d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;</p> <p>e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>f) stampa e rilascio visure tributarie dei veicoli, Euro 4,50 oltre Iva a carico dell'Utente, salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo;</p> <p>g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>h) ricezione, istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o</p>	<p>aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;</p> <p>d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;</p> <p>e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>f) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>h) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o</p>
---	--

*Agli
Oggi*

<p>h) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>l) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonifici/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad ACI attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax € 4,00 oltre Iva per ogni targa definita dal 1/1/2016 (con esclusione delle analoghe richieste di assistenza pervenute direttamente dall'Utente).</p> <p>2 Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.</p>	<p>fax € 4,00 oltre Iva per ogni targa definita dal 1/1/2016 (con esclusione delle analoghe richieste di assistenza pervenute direttamente dall'Utente).</p> <p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.</p> <p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett.a) del presente articolo;</p> <p>4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.</p> <p>5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verifichino degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in</p>
--	---

15
8

<p>3 I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett.a) del presente articolo;</p> <p>4 ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.</p> <p>5 L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verifichino degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC.</p> <p>6 L'attività di cui all'art.8 comma 8 è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analogia attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza nella Convenzione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazione di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi l'AC dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio; b) gli orari di apertura; c) il numero e la qualifica del personale preposto d) il costo orario comprensivo dei costi generali. <p>Al fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p> <p>7. <u>Nel caso in cui tutte o talune delle attività di consulenza di cui al precedente comma 1, lett. a, b, c, d, e, f e g ed il rilascio di attestazioni di pagamento e di visure tributarie, se erogati dalle Delegazioni AC, non siano remunerate ad ACI dalla Regione, ACI non riconoscerà alcun corrispettivo</u></p>	<p>generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC.</p> <p>6. L'attività di cui all'art.8 comma 8 è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analogia attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza nella Convenzione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazione di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi l'AC dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio; b) gli orari di apertura; c) il numero e la qualifica del personale preposto d) il costo orario comprensivo dei costi generali. <p>Al fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p> <p>7. <u>Nel caso in cui tutte o talune delle attività di consulenza di cui al precedente comma 1, lett. a, b, c, d, e, f e g ed il rilascio di attestazioni di pagamento e di visure tributarie, se erogati dalle Delegazioni AC, non siano remunerate ad ACI dalla Regione, ACI non riconoscerà alcun corrispettivo</u></p>
---	--

*do
ge
11/5*

<p>riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazioni di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi l'AC dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio; b) gli orari di apertura; c) il numero e la qualifica del personale preposto d) il costo orario comprensivo dei costi generali. <p>Ai fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p>	<p><u>alle Delegazioni AC. La documentazione raccolta dalle predette Delegazioni AC nell'erogazione, su richiesta degli utenti, delle predette attività di consulenza non remunerate, dovrà essere trasmessa ad ACI o alla Regione contestualmente alla effettuazione dell'operazione in formato digitale, pena la irricevibilità della stessa, utilizzando gli applicativi messi a disposizione da ACI gratuitamente o con modalità e tracciati record compatibili. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, qualora la Delegazione, nell'esercizio delle predette attività, richieda, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni regionali o provinciali, un corrispettivo all'utente, dovrà provvedere, anche mediante esposizione di adeguata e visibile cartellonistica affissa nei luoghi di esercizio dell'attività, ad informare preventivamente l'Utente sulle tariffe praticate e rilasciare regolare ricevuta fiscale.</u></p>

Modifiche all'articolo 11.

Testo attuale Art.11	Testo nuovo Art.11
Art. 11 Disposizioni in materia di polizza fideiussoria	Art. 11 Disposizioni in materia di polizza fideiussoria
<p>1. Gli AA.CC. e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana di riferimento:</p> <p>a) idonea polizza fideiussoria prestata a favore di ACI il cui massimale sarà determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999, e ridotto nella misura del 25%. Non concorrono alla determinazione del massimale della polizza fideiussoria tutte le somme riscosse mediante utilizzo dei POS messi a disposizione da Aci Informatica e/o avvalendosi della procedura ACI denominata "Grandi Flotte":</p> <p>I) solo per il primo anno l'importo minimo del massimale della fideiussione è pari all'importo minimo previsto dal DM 13/9/1999, ridotto del 25%;</p> <p>II) a partire dal secondo anno l'importo minimo del massimale della fideiussione calcolata come indicato al punto a) non dovrà comunque essere inferiore ad €25.000.</p> <p>2 Gli AA.CC e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui non è stata attivata la procedura di</p>	<p>1. Gli AA.CC. e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana di riferimento:</p> <p>a) idonea polizza fideiussoria prestata a favore di ACI il cui massimale sarà determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999, e ridotto nella misura del 25%. Non concorrono alla determinazione del massimale della polizza fideiussoria tutte le somme riscosse mediante utilizzo dei POS messi a disposizione da Aci Informatica e/o avvalendosi della procedura ACI denominata "Grandi Flotte":</p> <p>I) solo per il primo anno <u>di attività della delegazione</u> l'importo minimo del massimale della fideiussione è pari all'importo minimo previsto dal DM 13/9/1999, ridotto del 25%; <u>(€ 38.734,00)</u>.</p> <p>II) a partire dal secondo anno <u>di attività della delegazione</u> l'importo minimo del massimale della fideiussione calcolata come indicato al punto a) non dovrà comunque essere inferiore ad €25.000.</p> <p>2 Gli AA.CC e le Delegazioni AC ubicate in</p>



<p>riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana di riferimento copia della fidejussione prestata a favore della competente Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999. Resta ferma la potestà e l'autonomia della Regione in ordine alla documentazione da essa richiesta per l'attivazione/abilitazione al servizio di riscossione che l'AC e la Delegazione AC dovrà produrre e presentare. Sino alla formale accettazione della fidejussione ed al rilascio dell'autorizzazione alla riscossione da parte dell'Amministrazione titolare del tributo, non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento Disciplinare.</p>	<p>Regioni in cui non è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" - devono trasmettere all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana di riferimento copia della fidejussione prestata a favore della competente Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999. Resta ferma la potestà e l'autonomia della Regione in ordine alla documentazione da essa richiesta per l'attivazione/abilitazione al servizio di riscossione che l'AC e la Delegazione AC dovrà produrre e presentare. Sino alla formale accettazione della fidejussione ed al rilascio dell'autorizzazione alla riscossione da parte dell'Amministrazione titolare del tributo, non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento Disciplinare.</p>
--	--